



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **31**

adunanza del **19/05/2014**

OGGETTO:

Approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"

Consiglieri presenti alla votazione			
Emilio Bonifazi	*	Citerni Cristina	-
Lecci Paolo	*	Buzzetti Davide	*
Lolini Mario	-	Cerboni Giacomo	-
Panfi Roberto	*	Angelini Pier Francesco	-
Quercioli Mara	*	Rossi Fabrizio	-
Bartolini Simone	*	Agresti Luca	-
Tancredi Veronica	*	Colomba Luigi	-
D'Alise Biagio	*	Pacella Cosimo	-
Piandelaghi Daniela	*	Megale Riccardo	-
Migliaccio Pietro	-	Ulmi Andrea	-
Biliotti Saimo	*	Gori Giacomo	*
Laurenti Stefania	*	Felicioni Massimo	-
Mascagni Lorenzo	*		
Tinacci Riccardo	*		
Daviddi Maria Chiara	*		
Rosini Stefano	*		
Giorgi Francesco	*		
Cossu Maurizio	*		
Marchetti Simone	*		
Tonelli Iacopo	*		
Treglia Marcello	*		

Presidente	Paolo LECCI
Segretario	Mario VENANZI
Scrutatori	Giacomo GORI
	Simone BARTOLINI



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31

adunanza del 19/05/2014

Il Consiglio Comunale

Premesso che con il comma 639 e seguenti dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale - IUC con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

Considerato, in particolare, che la IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel:
 - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella:
 - Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii, che ha abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES.

Tenuto conto, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., che stabilisce l'istituzione della IUC e delle sue componenti a far data dal 1° gennaio 2014, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima.

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI.

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii.:

- commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668: TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)
- commi da 669 a 681: TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili)
- commi da 682 a 704: (Disciplina generale componenti IUC)
- commi da 707 a 727: (componente IMU).

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii.:

- commi 659 e 660: il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31

adunanza del 19/05/2014

caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate;

• comma 679: il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

• comma 682: il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Vista la bozza di Regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31

adunanza del 19/05/2014

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Visti il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 e l'art. 2-bis del Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Constatato che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Delibera

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **31**

adunanza del **19/05/2014**

provvedimento.

2.Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti Imposta Municipale Propria (IMU) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Tassa sui Rifiuti (TARI), revocando, quindi, contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale, il previgente regolamento IMU.

3.Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

4.Di dare atto che con l'allegato Regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti.

5.Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

6.Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **31**

adunanza del **19/05/2014**

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 13 maggio 2014.

Relaziona l'assessore Borghi, che procede ad una illustrazione congiunta di questo e di tutti gli altri argomenti correlati al bilancio, che saranno poi posti in votazione separatamente.

Il Presidente Lecci apre il dibattito sul quale successivamente intervengono i consiglieri Gori, Treglia, Giorgi e Piandelaghi.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 20 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, D'Alise, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli e Treglia) e 1 contrario (Gori), espressi dai consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE
Paolo Lecci

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Venanzi